

## VERBALE DI ACCORDO

In data 14/12/2018 presso la sede della *Ditta VRM S.p.A.* a Zola Predosa (BO) in Via Dei Lombardi 5 si sono incontrate le seguenti Parti:

**la Direzione della Società *medesima*** (di seguito anche "l'Azienda") nella persona del suo Amministratore, Ing. Florenzo Vanzetto,

e

**la Rappresentanza Sindacale Unitaria** nelle persone dei Sig.ri nella persona di Leoni Paolo e Francesco Esposito, assistiti da Fiom CGIL di Bologna nella persona di Stefano Zoli.

### premesse che:

- a. l'Azienda opera principalmente nel settore del motociclo, caratterizzato nel prodotto e nel ciclo produttivo e di mercato da punte di maggior lavoro finalizzate a rispondere all'intensificazione della domanda nei mesi da gennaio a giugno di ogni anno;
- b. l'Azienda, con l'obiettivo di mantenere e migliorare in produttività e flessibilità produttiva, fattori divenuti necessari per poter competere con produttori low-cost sempre più aggressivi, ha l'esigenza di procedere all'assunzione temporanea di lavoratori attraverso il contratto a tempo determinato e far ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
- c. con presente intesa le parti intendono - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge - individuare ulteriori ipotesi riconducibili alle ragioni di stagionalità;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti confermano e ribadiscono il carattere tradizionalmente di stagionalità delle attività legate al settore del motociclo svolte dagli addetti alla produzione e assemblaggio e collegati, in quanto caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa, finalizzata a rispondere all'incremento della domanda.  
Per far fronte alle suddette necessità, l'Azienda nel periodo di cui alla lettera a. della premessa potrà fare ricorso a lavoratori con contratto a tempo determinato, anche di somministrazione a tempo determinato e con applicazione delle condizioni di miglior favore stabilite dalla legge.
3. Le Parti, fermo restando che l'Azienda ha adempiuto agli impegni di cui al Paragrafo "Investimenti ed occupazione" del contratto integrativo aziendale 19.4.2018, con il presente accordo convengono una serie organica di azioni che consentano una maggiore stabilità occupazionale, con l'obiettivo dell'incremento dei livelli occupazionali e all'Azienda di soddisfare in modo tempestivo ed efficiente la variabilità della domanda da parte dei clienti con il ricorso, in aggiunta ai lavoratori stabilmente inseriti nell'organico aziendale, a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
4. In tale contesto verrà operata la "stabilizzazione" (tramite trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e/o assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato) di lavoratori, oltre ai 21 già assunti da VRM SpA e al lavoratore assunto da GHIAL VRM Srl dalla data di sottoscrizione del rispettivo contratto integrativo, in numero di altre 35 assunzioni a tempo pieno indeterminato da parte di VRM e 15 da parte di GHIAL VRM Srl e di 4 part-time verticali da parte di VRM SpA, per un totale di n. 75 lavoratori complessivi.
5. Per i lavoratori in forza e non confermati a tempo indeterminato nel 2018, VRM SpA si farà parte attiva a favorire un percorso di ricollocazione al di fuori della stessa attestando referenze positive alle agenzie di somministrazione che la stessa utilizza. Gli stessi avranno inoltre la precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato con mansioni equivalenti negli anni 2019/2020 presso Ghial VRM, dando priorità di assunzione ai lavoratori con più mesi lavorati in precedenza in VRM SpA fermo restando la professionalità raggiunta.
6. Entro il mese di Dicembre 2019 e Dicembre 2020 le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce delle nuove assunzioni effettuate e dell'andamento aziendale, per valutare

un ulteriore incremento dei livelli occupazionali a tempo indeterminato entro il 31 Gennaio successivo all'anno di riferimento, pari almeno all'eventuale superamento in corso d'anno del limite quantitativo all'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stabilito dall'art. 31, comma 2, del D. Lgs 81/2015, fermo restando il rispetto del Business Plan aziendale, del budget e degli ordini clienti.

7. Le parti concordano che il limite quantitativo all'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato stabilito dall' art.31, comma 2, del D. Lgs 81/2015 e s.m.i. troverà applicazione da parte dell'Azienda a partire dall'1.1.2021.
8. Entro fine dicembre 2019 le parti si incontreranno per una verifica sulla situazione occupazionale e in relazione all'applicazione del presente accordo, fermo restando una moratoria di 3 mesi per la discussione durante la quale l'accordo stesso sarà comunque vigente.
9. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze dallo stesso previste.

Letto, confermato e sottoscritto

**VRM S.p.A.**  
Via dei Lombardi, 57 - 40069 Zola Predosa (BO)  
Telefono 051/6167498 - Fax 051/6185820  
Partita IVA 01781991702 - Reg. Impr. BO n.04245479374  
D-U-N-I-S. Number 435495701

RSU



FIOM CGIL di Bologna

